



**Comune di Clusone**

*Provincia di Bergamo*

# **Regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali arretrati**



## TITOLO I - Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 - Ambito di applicazione .....	5
Articolo 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione.....	5
Articolo 4 - Garanzie su dilazioni di pagamento.....	6
Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda.....	6
Articolo 6 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione.....	7
Articolo 7 - Procedimento .....	8
Articolo 8 - Provvedimento di concessione o diniego.....	8
Articolo 9 - Modalità di rateizzazione.....	8
Articolo 10 - Interessi .....	8
Articolo 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore .....	9



### *Articolo 1 - Oggetto del regolamento*

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali derivanti da riscossione coattiva.

### *Articolo 2 - Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e in genere:
  - a. Avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
  - b. Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.
2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del Tributo ovvero il Responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione qualora non coincida con il Responsabile del Tributo.

### *Articolo 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione*

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. Per la corretta valutazione della dichiarata difficoltà finanziaria, l'ufficio tributi, oltre alla consultazione della banche dati a disposizione (INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, ecc...) può richiedere l'esibizione di documentazione bancaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate **mensili** aventi i seguenti importi minimi:
  - a. € 50,00 per importi inferiori a 600 euro;
  - b. € 100,00 per importi compresi tra euro 601,00 ed euro 2.400,00;
  - c. € 150,00 per importi compresi tra euro 2.401,00 ed euro 5.000,00;
  - d. € 200,00 per importi compresi tra euro 5.001,00 ed euro 7.500,00;
  - e. € 250,00 tra euro 7.501,00 ed euro 10.000,00;
  - f. € 300,00 tra euro 10.001,00 ed euro 20.000,00;
  - g. € 500,00 per importi superiori ad euro 20.001,00;
3. Ciascuna rateizzazione non può eccedere la durata di 48 mesi ed i relativi piani di rientro dovranno pertanto essere modulati tenendo conto di tale durata massima. In caso di rateizzazioni di avvisi di accertamento - la durata non può in ogni caso eccedere i 24 mesi, al fine di garantire la possibilità di avvio delle procedure di riscossione coattiva.

4. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione.
5. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al successivo articolo 4 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### *Articolo 4 - Garanzie su dilazioni di pagamento*

1. Per le istanze di rateizzazione di durata superiore a 24 mesi e comunque di importo superiore a € 10.000,00 è richiesto il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia con rating non inferiore a BBB. L'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Clusone, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
3. La scadenza della fideiussione dovrà essere fissata al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del piano di rateizzazione.

#### *Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda*

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda a questo Ente. La domanda dovrà contenere:
  - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
  - c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
2. Per le imprese è necessario allegare autocertificazione attestante lo stato di difficoltà e copia degli ultimi due anni della dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

4. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità. È inoltre consentita la presentazione della domanda tramite il portale web dei servizi on line del Comune di Clusone.

#### *Articolo 6 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione*

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.
3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive.
5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di tre rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
6. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
7. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.
8. La data di avvio della riscossione coattiva (comma 2) e di avvio delle procedure esecutive (comma 4) è quella di emissione dell'atto a prescindere dall'avvenuta notifica dello stesso. Pertanto, il contribuente è tenuto al versamento anche delle spese di procedura e notifica di eventuali atti o azioni già avviate.

#### *Articolo 7 - Procedimento*

1. L'istruttoria viene compiuta dall'ufficio tributi. Competente alla sottoscrizione del provvedimento di autorizzazione o diniego della rateizzazione è il Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario o il Responsabile dell'entrata, se nominato.
2. Nel corso dell'istruttoria l'ufficio verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. In caso di necessità può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell'atto di richiesta, comunque non inferiore a 10 giorni.
3. Nel caso in cui sia previsto il deposito della fideiussione, a norma dell'art. 4 del presente regolamento, la stessa viene richiesta ad integrazione della documentazione presentata e dovrà essere depositata entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

#### *Articolo 8 - Provvedimento di concessione o diniego*

1. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, deve essere adottato da parte del funzionario competente il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

#### *Articolo 9 - Modalità di rateizzazione*

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti, la prima rata scade il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

#### *Articolo 10 - Interessi*

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi, nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

*Articolo 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Eventuali disposizioni contrastanti con quanto qui previsto si intendono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.